

LA PREPARAZIONE DELL'AZIENDA ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
AI SENSI DELL'ART. 29 d.Lgs. N° 81
Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012**

**Indicazioni per la stesura del documento standardizzato di
valutazione dei rischi**

**COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E VIGILANZA
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL VENETO**

SPISAL DELLA PROVINCIA DI BELLUNO MAGGIO 2013

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

E' l'attività di osservazione clinica, laboratoristica, strumentale ed epidemiologica finalizzata:

- al controllo dello stato di salute dei lavoratori esposti a specifici rischi occupazionali, identificando in fase precoce eventuali patologie;
- ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore


La sorveglianza sanitaria dei lavoratori

COSTITUISCE UN OBBLIGO

- per il Datore di lavoro che deve attivarla nei casi previsti
 - per il Lavoratore che vi si sottopone

E' EFFETTUATA

- in esito alla valutazione dei rischi per la salute e nei casi stabiliti dalla normativa vigente
 - dal medico competente



Valutazione dei rischi - D. Lgs. 81/08

Movimentazione manuale di carichi

Impiego di videoterminale

Esposizione a rumore

Esposizione a vibrazioni meccaniche

Esposizione a campi elettromagnetici

Esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Esposizione ad agenti chimici

Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Esposizione all'amianto

Esposizione ad agenti biologici

Obbligo di sorveglianza sanitaria

Legge 977/67 D. Lgs. 345/99 D. Lgs. 262/00	Tutela dei lavoratori minori
D. Lgs. 66/03 D. Lgs. 21/04	Lavoro notturno
DPR 309/90 Intesa Stato – Regioni 30.10.07 Accordo Stato – Regioni 18.09.2008	Sostanze stupefacenti e psicotrope Mansioni a rischio ed accertamenti di assenza di tossicodipendenza (obbligo di sorveglianza sanitaria) Procedure per accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza

Intesa Stato – Regioni del 30.10.2007 - Allegato I

Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici
- b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio e posizionamento e brillamento di mine;
- c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari.

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

- a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

D. Lgs. 66/2003 Lavoro notturno


Il Decreto stabilisce che i lavoratori impiegati in turni notturni vengano sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità biennale. Vale il criterio della

“presenza/assenza del rischio”


Lavoro notturno : attività svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Lavoratore notturno : lavoratore che durante il periodo notturno svolge, in maniera non eccezionale, almeno 3 ore del suo lavoro giornaliero.

Il Datore di lavoro



definisce la sussistenza dell'obbligo
della sorveglianza sanitaria



Nomina il medico competente

(verificando il possesso dei requisiti professionali)

Il medico competente

Cosa deve
fare ?

- **Collaborare con il Datore di lavoro** alla valutazione dei rischi, alle attività di informazione/formazione, organizzazione del servizio di primo soccorso
- **Visitare gli ambienti di lavoro**
- **Definire il protocollo di sorveglianza sanitaria**
 - Indicazione dei fattori di rischio
 - Indicazione degli accertamenti complementari alla visita medica
 - Indicazione della periodicità degli accertamenti (il protocollo sanitario fa parte integrante del documento di valutazione dei rischi)
- **Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria**

Il Datore di lavoro

1. comunica al medico competente i risultati delle valutazioni dell'esposizione ai fattori di rischio.
2. comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. comunica tempestivamente al medico competente i nominativi dei lavoratori che hanno cambiato mansione (nuovo fattore di rischio), stanno per cessare il rapporto di lavoro (dimissioni, pensionamento), di coloro che stanno per riprendere il lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, di coloro che hanno fatto richiesta di visita straordinaria.
4. invia i lavoratori alle visite mediche entro le scadenze previste.

Sorveglianza sanitaria

Accertamenti preventivi

(anche in fase pre assuntiva)

per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati

Accertamenti periodici

- in base al protocollo sanitario
- in caso di cambio di mansione
- al rientro al lavoro dopo assenza per malattia di durata continuativa superiore a 60 giorni
- su richiesta del lavoratore
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (esposti a rischio chimico, «amianto»)

per controllare lo stato di salute dei lavoratori e la permanenza dell'idoneità specifica alla mansione assegnata

Sorveglianza sanitaria

Sono vietate le visite mediche

a) per accertare lo stato di gravidanza

b) in casi vietati dalla normativa vigente (es. accertamento di siero positività per HIV, controllo per assenza dal lavoro)

Cartella sanitaria di rischio

Il Medico competente:

1. istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
2. nella cartella il MC riporta i fattori di rischio e, ove previsto, i livelli di esposizione del lavoratore;
3. la cartella va custodita in luogo concordato con il Datore di lavoro, nella salvaguardia del segreto professionale;
4. in caso di cessazione del suo incarico, nella salvaguardia del segreto professionale, consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso.

Cartella sanitaria di rischio

Il Medico competente:

- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Lavoratore, consegna copia della cartella all'interessato informandolo sulla necessità di conservazione;
- l'originale della cartella va custodito dal Datore di lavoro per almeno 10 anni (salvo altre specifiche disposizioni).

Cartella sanitaria di rischio

Il Datore di lavoro, tramite il medico competente, alla cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori esposti a:

- cancerogeni – mutageni
- agenti biologici del III – IV gruppo

invia all'ISPESL la cartella sanitaria.

Relazione sanitaria

Il Medico competente

- comunica per iscritto in occasione della **riunione periodica aziendale** al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la salute ed integrità psicofisica dei lavoratori.

Registro di esposizione

Esposizione, agenti cancerogeni o mutageni, biologici (gruppo 3 e 4)

- I lavoratori sono iscritti in un registro nel quale sono riportati per ognuno di essi l'attività svolta, l'agente utilizzato, il valore dell'esposizione.
- Il registro è istituito ed aggiornato dal Datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del Medico competente.
- Il RSPP e il RLS hanno accesso al registro.

In caso di cessata attività dell'azienda (esposizione all'amianto ed agenti cancerogeni o mutageni) il Datore di lavoro consegna il registro all'ISPESL e copia all'Organo di Vigilanza (SPISAL) territorialmente competente.

In caso di cessata attività dell'azienda (esposizione ad agenti biologici) il Datore di lavoro consegna copia del registro all'Istituto Superiore di Sanità, all'ISPESL ed allo SPISAL.

Giudizio di idoneità

Il Medico competente, in esito agli accertamenti effettuati, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica assegnata al Lavoratore e ne dà comunicazione per iscritto:

- **al Lavoratore**
- **al Datore di lavoro**

Art.18 Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente

comma 1 lettera *bb*): - *devono vigilare affinché i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità*

Giudizio di idoneità

- idoneità
- idoneità parziale
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente

Giudizio di idoneità parziale e di inidoneità

- costituisce un vincolo per il Datore di lavoro e di conseguenza per il Lavoratore
- necessita di adozione di misure appropriate da parte del Datore di lavoro a tutela della salute del suo dipendente
 - esonero dai compiti ritenuti non compatibili
 - cambio mansione
 - riqualificazione del Lavoratore

Fondamentale è la collaborazione con il medico competente nella ricollocazione del lavoratore.

D. Lgs. 81/2008 - Art. 41 comma 9

Avverso il giudizio di idoneità del Medico competente è ammesso ricorso, **entro 30 giorni** dalla data di comunicazione del giudizio, all'organo di vigilanza territorialmente competente (SPISAL) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il parere espresso dallo SPISAL è vincolante per il Datore di lavoro.

Nell'incarico che il Datore di Lavoro conferisce al Medico Competente vanno specificati i compiti assegnati.
In particolare:

- collaborare alla Valutazione dei Rischi ed al suo aggiornamento;
- redigere il protocollo sanitario in coerenza con i rischi evidenziati dalla Valutazione; nel protocollo indicare i rischi specifici, gli accertamenti sanitari mirati a tali rischi e la periodicità degli accertamenti;
- informare ogni lavoratore sul significato degli accertamenti sanitari a cui viene sottoposto;
- collaborare ad individuare mansioni alternative nel caso di idoneità condizionate o inidoneità temporanee;
- eseguire almeno un sopralluogo all'anno negli ambienti di lavoro;
- elaborare una relazione sanitaria annuale;
- partecipare alle riunioni di coordinamento tra Medico Competente e referenti aziendali della sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, RLS)
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

NOTA: nello svolgimento delle sue funzioni è necessario che il Medico Competente, oltre a quanto sopra indicato, collabori all'organizzazione del servizio di primo soccorso, alle attività di informazione e formazione e all'attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di promozione della salute.

La tutela sanitaria delle Lavoratrici madri

Giudizio di idoneità

La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana.

Tuttavia condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento.

Comunicazione della Commissione della Comunità Europea del 05/10/2000

Ambienti di lavoro

Rumore

Vibrazioni
meccaniche

Radiazioni
ionizzanti

Microclima

Solventi



Lavoro notturno


Rischio biologico

Postura

Metalli

Antiparassitari

Movimentazione manuale di carichi



Art. 28 La valutazione dei rischi

.. deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ...,
.. e quelli riguardanti le **lavoratrici in gravidanza**, secondo quanto previsto dal Dlgs. 151/2001,

D. Lgs. 151/2001

**Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità**

D. Lgs. 151/2001 Art. 7

(Lavori vietati)

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.

4. La lavoratrice e', altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

D. Lgs. 151/2001 Art. 53 **(lavoro notturno)**

- 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,** dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino
2. non sono obbligate a prestare lavoro notturno
 - la lavoratrice madre di un figlio minore dei 3 anni
 - la lavoratrice che sia l'unico affidatario di un figlio minore di 12 anni

D. Lgs. 151/2001 Art. 11

(valutazione dei rischi)

- Fermo restando i divieti stabiliti dall'art. 7, il Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di cui **all'Allegato C**.
- Il Datore di lavoro informa le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione che intende adottare.

Art. 12.

Conseguenze della valutazione

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

Datore di lavoro

- valuta **preventivamente**, in collaborazione con il RSPP, il Medico competente, il RLS i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo anche conto della possibilità della presenza di lavoratrici in età fertile, gestanti o in allattamento
- identifica le eventuali **mansioni/lavorazioni vietate o a rischio** per le lavoratrici in gravidanza o allattamento, integrando il documento di valutazione dei rischi (art. 28 D. Lgs. 81/2008) e definisce le misure di prevenzione e di protezione che intende adottare
- **informa** le lavoratrici (ricordando loro la necessità di comunicargli tempestivamente lo stato di gravidanza) ed il RLS

RISCHI PRESENTI O OPERAZIONI SVOLTE	NO	SI
La lavoratrice sta in piedi per più di metà del turno lavorativo		
La mansione prevede l'alzarsi ripetutamente dal sedile		
La lavoratrice deve stare seduta in posizioni obbligate		
La lavoratrice esegue ripetuti piegamenti o rotazione del busto		
La mansione prevede l'uso di scale, impalcature o pedane		
La lavoratrice esegue movimenti ripetitivi degli arti superiori la cui valutazione OCRA ha evidenziato rischio di tipo medio o elevato		
La lavoratrice esegue movimentazione manuale dei carichi la cui valutazione NIOSH ha evidenziato rischio superiore a 0.85.		
La lavoratrice esegue movimentazione manuale dei carichi la cui valutazione NIOSH ha evidenziato rischio superiore a 1.		
La lavoratrice esegue operazioni con contatto o esposizione a rischio biologico come il lavoro presso strutture di cura o laboratori di analisi e ricerca		
La lavoratrice esegue lavori notturni (dalle 24 alle 6)		
La lavoratrice esegue lavori con esposizione personale a rumore superiore a 80 dBA (Lex,8h)		
La lavoratrice esegue lavori con esposizione personale a rumore superiore a 85 dBA (Lex,8h)		
La lavoratrice esegue lavori a bordo di mezzi di trasporto (es. carrelli elevatori, pulmann, treni, navi, aerei,etc...)		

La lavoratrice esegue lavori con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (esempio: ribattitrici, martelli ad asse flessibile, motoseghe)		
La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio vibrazioni a tutto il corpo		
La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio superiore a 0,5 m/s ²		
La lavoratrice usa macchine mosse a pedale (ad esempio macchine da cucire, presse, etc)		
La mansione svolta dalla lavoratrice espone a radiazioni infrarosse o ultraviolette		
La mansione svolta dalla lavoratrice espone a campi elettromagnetici (ad esempio presse, incollaggio, ...)		
La lavoratrice esegue lavori in vicinanza di forni, essicatoi o altre fonti di calore o in condizioni microclimatiche sfavorevoli		
La lavoratrice esegue lavori con esposizione a basse temperature o a sbalzi termici (ad esempio carico-scarico celle frigo, lavorazione delle carni o del pesce, etc)		
La lavoratrice impiega direttamente o è esposta a sostanze e preparati classificati come pericolosi per la salute		

Datore di lavoro


Venuto a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice addetta a lavoro vietato o a lavorazione a rischio:

- la allontana immediatamente dalla condizione di rischio
- verifica la possibilità di assegnarla ad altra mansione compatibile, anche modificando temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro, informando del provvedimento la Direzione Territoriale del Lavoro

Datore di lavoro

- qualora, per motivi organizzativi od altro, le modifiche della condizione di lavoro non fossero possibili:
 - informa per iscritto il Servizio Ispezione della Direzione Territoriale del Lavoro dichiarando i fattori di rischio cui è esposta la lavoratrice.

Tutela delle lavoratrici madri



IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – PUNTI DI ATTENZIONE:
In azienda sono presenti lavoratrici in età fertile
In azienda vi sono mansioni/lavorazioni vietate e/o pregiudizievoli per lo stato di salute della donna in gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto. (Le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all'art. 7 del D.Lgs. 151/01 e definite negli Allegati A e B del medesimo decreto. Le mansioni che possono essere pregiudizievoli per la salute della donna in gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all'Allegato C del D.Lgs. 151/01)
Il Medico competente ha collaborato all'identificazione di tali mansioni/lavorazioni
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato consultato per l'identificazione di tali mansioni/lavorazioni
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – PUNTI DI ATTENZIONE:
È stata effettuata la valutazione dei rischi per la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
Il Medico competente ha collaborato a tale valutazione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato consultato per tale valutazione
Nella valutazione dei rischi sono state considerate le mansioni/lavorazioni a rischio vietate per la gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto ai sensi dell'art. 7 e riportate negli Allegati A e B del D.Lgs. 151/01
Nella valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'Allegato C del D.Lgs. 151/01 ed individuate le misure di prevenzione e protezione
La valutazione dei rischi viene aggiornata a seguito di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità
MISURE DI PREVENZIONE : RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – PUNTI DI ATTENZIONE:
È stata verificata per le lavoratrici a rischio (gestanti e/o fino a 7 mesi dopo il parto) la possibilità di: -modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro; -spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio; -richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro di interdizione anticipata dal lavoro nei casi in cui la lavoratrice non possa essere adibita a mansione compatibile con lo stato di gravidanza o puerperio
La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nei casi in cui la Direzione Territoriale del Lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice stessa, accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale
Le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate
Le lavoratrici in età fertile sono state informate della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza